

OPERA PIA DOTAZIONE SACCONCELLI DI TUORO SUL TRASIMENO

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

RIAPERTURA TERMINI

Riferimenti normativi

- Statuto dell'Ente (artt. 5, 7 e 11)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente	4 anni (I componenti possono essere confermati senza interruzione)	31 gennaio 2025

Compenso

I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

* Statuto

"Art. 5

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 membri, compreso il Presidente.
I Consiglieri sono nominati: tre dal Podestà di Tuoro che li sceglierà possibilmente tra i discendenti del Fondatore, uno dal Segretario Politico del fascio di Combattimento e uno dal Comitato Amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza.
Il Presidente è nominato dal Prefetto della Provincia tra i componenti medesimi.
Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione."

Lo statuto originario vigente, del 1941, riletto alla luce sia dei cambiamenti ordinamentali in merito alle competenze, in particolare quelli che hanno determinato il passaggio delle competenze dal nazionale alle regioni, sia dell'abrogazione dell'art. 9 della citata l.r. 11/2005 effettuata con la l.r. 25/2014, comporta che il Consiglio di Amministrazione attualmente risulta così composto:

- n. 3 componenti designati dal Consiglio comunale di Tuoro sul Trasimeno, che li sceglie possibilmente tra i discendenti del Fondatore

n. 1 componente designato dal Consiglio comunale di Tuoro sul Trasimeno per competenze originarie in capo al Comitato Amministrativo dell'ECA

- n. 1 componente designato dalla Regione Umbria.

La Regione provvede altresì a designare il Presidente individuato tra tutti i componenti designati.

"Art. 7

Omissis

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Opera Pia e al suo regolare funzionamento; delibera circa l'assegnazione delle doti e, in genere, circa la erogazione delle rendite del pio Ente; delibera i bilanci di previsione e i conti consuntivi, promuove eventuali modificazioni allo Statuto, compilando ove occorra, l'apposito regolamento; provvede alla compilazione e alla pubblicazione dell'annuale bando di concorso per il conferimento delle doti e ne cura l'espletamento; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Pia opera."